

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1981, n. 49.

Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Allo scopo di favorire la formazione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei, la Giunta regionale è autorizzata ad acquistare terreni nell'ambito delle aree di riserva naturale integrale (A⁴) e delle aree a parco di salvaguardia relativa a destinazione agro-silvo-pastorale (A⁵) individuate rispettivamente agli articoli 11 e 12 delle norme di attuazione del Piano di utilizzazione della risorsa termale ai sensi della legge regionale 20 marzo 1975, n. 31, approvato con provvedimento del Consiglio regionale 23 aprile 1980, n. 1111.

Art. 2

I terreni acquistati sono affidati in gestione al Consorzio per la valorizzazione dei Colli Euganei mediante una convenzione che deve prevedere:

- a) per le aree di riserva naturale integrale, l'obbligo della particolare tutela prevista dall'art. 11, quarto comma delle norme di attuazione del citato Piano di utilizzazione della risorsa termale;
- b) per tutte le aree, l'obbligo della manutenzione, della vigilanza e della definizione dei modi per l'utilizzo sociale dei beni affidati.

Art. 3

Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte mediante prelievo di L. 200 milioni dal capitolo 196219760 «Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: «Fondo per la formazione del piano ambientale e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale n. 72/1980, recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali») del bilancio di previsione per l'esercizio 1981, al quale vengono apportate le seguenti variazioni:

Stato di previsione della spesa

Variazioni in diminuzione: Competenza Cassa

Cap. 196219760 - «Fondo globale di investimento ulteriori programmi di sviluppo» (Partita: Fondo per la formazione del Piano ambienta-

le e per altri adempimenti preliminari di cui alla legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72, recante norme per la istituzione di parchi e riserve naturali)

200.000.000 200.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 033003280 - «Intervento regionale per favorire la costituzione di un parco naturale nell'area dei Colli Euganei» (Capitolo di nuova istituzione)

200.000.000 200.000.000

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneto.

Data a Venezia, addì 6 agosto 1981

Bernini